

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11  
20121- MILANO  
TEL: 02. 7211751 – FAX: 02 72117575  
E-MAIL: studio.milano@stsnet.it  
C. F. E P. IVA: 05351530968

Milano, 10 novembre 2006

Ai Signori Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE

Oggetto: **Indetraibilità dell'IVA relativa alle autovetture aziendali  
Recenti novità legislative.**

\*\*\*\*

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari, già emanate sull'argomento, per segnalare gli ulteriori e recenti interventi legislativi in materia di detraibilità dell'IVA relativa alle auto aziendali.

In data 8 novembre 2006 è stata, infatti, approvata la legge di conversione del D.L. 258/2006 che ha introdotto le seguenti novità:

1. il termine per l'invio telematico della domanda di rimborso, originariamente fissato al 15 dicembre 2006, è stato differito alla data del **15 aprile 2007**.

A titolo di completezza si segnala che nei prossimi giorni il Ministero dovrà approvare l'apposito modello di domanda di rimborso oltre a fornire i necessari chiarimenti in merito alle modalità tecnico-operative per poter attivare la procedura di invio del modello;

2. in alternativa alla presentazione telematica della domanda di rimborso, sarà possibile richiedere la restituzione dell'IVA non detratta attraverso la presentazione di un'istanza di

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

rimborso secondo le ordinarie regole in materia di contenzioso tributario (D.Lgs. n. 546/92).

Con riferimento alla cd. domanda telematica *sub 1*), si precisa che essa consente di richiedere il rimborso in misura *forfettaria* dell'IVA assolta e non detratta. E' attualmente in corso di emanazione un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con cui saranno fissate le specifiche percentuali di detrazione dell'imposta, per i diversi settori di attività, in base alle quali procedere al calcolo dell'IVA dovuta ed alla conseguente richiesta di rimborso.

Con riferimento all'istanza di rimborso *sub 2*), si precisa che quest'ultima potrà essere utilizzata solo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del termine del 15 aprile 2007, stabilito per l'invio telematico della domanda di rimborso;
- b) in ogni caso, qualora il contribuente non ritenga di doversi adeguare al rimborso forfettario dell'imposta. In tale circostanza il contribuente sarà tuttavia tenuto a fornire la prova che il diritto alla detrazione dell'IVA spetta in misura superiore a quella forfetariamente prevista.

\*\*\*\*\*

Le procedure sopra descritte consentono il recupero dell'imposta non detratta in relazione alle spese per auto sostenute fino alla data del 13 settembre 2006<sup>1</sup>.

Con riferimento all'IVA relativa alle spese sostenute a partire dal 14 settembre 2006, ciascun contribuente sarà tenuto ad operare secondo la regola dell'inerenza. Pertanto l'imposta sul valore aggiunto si dovrà ritenere detraibile nella stessa percentuale in cui l'auto aziendale viene effettivamente utilizzata per l'attività d'impresa. E ciò fino a che non verrà fissata dal legislatore una specifica percentuale di detrazione dell'Iva. Nell'attesa di tale chiarimento, consigliamo di applicare un'aliquota non superiore al 50%.

---

<sup>1</sup> Data di pubblicazione della Sentenza C228-05 della Corte di Giustizia UE che, come noto, ha dichiarato l'illegittimità degli articoli riconoscendo il diritto alla detraibilità dell'IVA.

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

\*\*\*\*\*

Sarà nostra cura tenerVi informati degli ulteriori aggiornamenti, soprattutto al fine di attivare per tempo la procedura di rimborso dell'IVA, qualora sia di Vostro interesse.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, porgiamo cordiali saluti.

Studio Tributario Societario